



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot.n. 10433/A11

Cervia, 21 dicembre 2017

Al Personale Docente
Ai Genitori
All'Albo Pretorio
Al Sito Web

Oggetto: **Nuova disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni**

Si comunica che in data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.172; che l'art. 19Bis disciplina sull'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La norma attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Appare opportuno chiarire, che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore, è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti tre fattori:

- a) **Età del minore:** non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;
- b) **Grado di autonomia del minore:** maturità psicofisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c) **Specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Si ribadisce che il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso in cui si verifichi una situazione fuori dall'ordinario che non possa essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariapia Metallo

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]